



## PROTOCOLLO DI INTESA

### TRA

**Il Parco Archeologico di Pompei**, con sede legale in Pompei (NA), 80045 in Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale p.t. dott. Gabriel Zuchtriegel (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede del Parco Archeologico (Cod. Fisc. 90083400631) (nel seguito per brevità anche “Parco”)

### E

**Il Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli** in persona del Console Generale dell'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Via G.Porzio n. 4 Centro Direzionale, isola B3, 80143 – Napoli (CFKVLMSY74R06Z138K) (nel seguito per brevità anche “Consolato”)

### VISTI:

- il D.Lgs. 20.10.1998, n. 368 recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” -

### PREMESSO CHE:

- il Parco Archeologico di Pompei quale soggetto pubblico ha la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e/o contratti con altri soggetti/organismi pubblici e/o privati finalizzati alla valorizzazione dell'intero Sito Archeologico;
- Il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii, Codice dei beni culturali e del paesaggio agli art.111,112e 118 prevede, tra l'altro, la possibilità di attivare forme di

- cooperazione tra il MIC e soggetti pubblici e privati per promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei beni culturali;
- La L. 241/90 quale specificazione del principio generale contenuto nell'art. 15, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, recita: «*Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*»;
  - la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti (art. 29, comma 11, Codice cit.), secondo le proprie competenze;
  - Il Consolato Generale dell'Ucraina in Napoli ha come mission istituzionale, tra le altre, lo scopo di favorire e implementare la conoscenza e le buone prassi tra soggetti pubblici dei paesi ospitanti e lo Stato dell'Ucraina al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte dei cittadini;
  - Il Parco Archeologico, a seguito della emergenza sanitaria COVID-19, si è dotato di un'applicazione mobile per sistemi Android e iOS, multilingue, chiamata "mypompeii", che permette di garantire ai visitatori dell'area archeologica, una visita in sicurezza con accesso contingentato e differenziato in percorsi diversi, il controllo del distanziamento e il monitoraggio della presenza all'interno dell'area nel rispetto delle norme previste dal GDPR;
  - a seguito del termine dello stato di emergenza, l'applicazione è stata ulteriormente evoluta con la individuazione di nuove esperienze di visita per turisti, tra cui la funzionalità delle "audioguide" progettate per fornire ai turisti contenuti culturali di elevata qualità e disponibili in più lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, russo, cinese e giapponese);
  - al fine di valorizzare il Sito Archeologico e diffondere il valore storico-culturale rientrante nel Patrimonio mondiale dell'UNESCO, è interesse del Parco consentire ai visitatori nazionali ed internazionali di accedere ai numerosi servizi presenti sull' App "mypompeii" in lingua madre;
  - a seguito di informali comunicazioni intercorse, il Parco ed il Consolato hanno convenuto sull'opportunità di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzata all'implementazione dell'audioguida in lingua ucraina;
  - Il consolato Ucraino di Napoli ha offerto la propria collaborazione per le

attività di traduzione in forma totalmente gratuita;

Tutto quanto premesso tra le Parti come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo

#### **Art. 1 – OBIETTIVO E FINALITÀ DELL'ACCORDO**

Il presente Protocollo d'Intesa configura un modello di cooperazione fra il *Parco* ed il *Consolato* nel rispetto dei propri fini istituzionali e del proprio ambito di competenza, per quanto concerne l'implementazione dei servizi dell'APP "mypompei" a favore dei cittadini Ucraini

#### **Art. 2 - TIPOLOGIA DI SERVIZI**

L'attività oggetto del Protocollo è da configurarsi per l'implementazione dell'audioguida dell'App "mypompei" dei testi in lingua ucraina.

#### **Art. 3 – OBBLIGAZIONI SCATURENTI DAL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA**

Il Consolato si impegna a collaborare con il Parco nelle attività di:

- fornire la traduzione dei testi contenuti nell'App "mypompei" con i successivi aggiornamenti;
- supervisionare il contenuto dei testi in lingua ucraina dell'App "mypompei";
- promuovere l'App "mypompei" presso i cittadini Ucraini

Il Parco si impegna a:

- fornire i testi in lingua italiana ed i contenuti attualmente presenti nell'App "mypompei"
- condividere i contenuti degli aggiornamenti con il Consolato;
- fornire eventuale assistenza tecnica informatica per le attività di redazione della traduzione;
- effettuare tempestivamente le attività di inserimento dei testi e dei dati forniti all'interno dell'App "mypompei".

#### **Art 4. REFERENTI**

Il Parco Archeologico di Pompei individua quale referente operativo per l'attuazione del protocollo il Funzionario Amministrativo avv. Marco Rovito (tel. 0818575221- marco.rovito@cultura.gov.it) .

Il Consolato dell'Ucraina Napoli individua quale referente la sig.ra Yaroshovets Alla (tel. 3807185920, - allayaroshovets75@gmail.com).

#### **Art. 5 – ONERI ECONOMICI**

Il presente atto non comporta onere alcuno per le Parti, e l'attività di supervisione e traduzione dei testi che verranno inseriti nell'App "*mypompei*" sarà fornita a titolo totalmente gratuito.

#### **Art. 6 – DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di anni 3, con facoltà di proroga con atto espresso.

Le parti possono recedere dal presente protocollo con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art.7 – PROPRIETA' INTELLETTUALE E RISERVATEZZA**

I testi, le traduzioni, i dati informatici e qualunque dato di natura intellettuale che afferiscono il presente Protocollo sono di proprietà esclusiva dell'amministrazione.

Al riguardo le Parti si impegnano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo d'intesa;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle parti ad alcun individuo diverso dagli impiegati e i consulenti che devono esserne informati per svolgere gli obblighi della loro parte secondo il presente protocollo d'intesa.

#### **ART. 8 - RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA.**

Salvo causa di forza maggiore e di responsabilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **Art. 9 - NORME APPLICABILI.**

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

**Art. 10 – REGISTRAZIONE.**

La presente scrittura privata in quanto priva di contenuto patrimoniale sarà registrata nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

**Art. 11 - FORO COMPETENTE.**

Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s'impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi vertenza che possa insorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere in modo bonario ed amichevole una eventuale controversia insorta tra le Parti, il Foro competente viene individuato nel Foro di Torre Annunziata, quale foro esclusivamente competente per territorio.

**Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le Parti acconsentono ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE/679/16 e *ss.mm.ii.*, recepito con d.lgs. n. 101/2018 che "i dati personali" raccolti in relazione al presente atto saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Protocollo d'intesa.

**ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il presente Accordo viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi del comma 2bis dell'articolo 15 della Legge 241/1990 dai legali rappresentanti degli Istituti richiamati nell'intestazione, o firma autografa.

Letto, sottoscritto e approvato,

Per il Parco Archeologico di Pompei

Per il Consolato Generale dell'Ucraina a Napoli

\_\_\_\_\_









